

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001407	04/07/2025

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 9343/2012. Sentenza n. 413/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001609 DEL 02/07/2025


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 03/07/2025 15:16 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 03/07/2025 16:27 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 04/07/2025 12:07 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 04/07/2025 11:46 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/07/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 04/07/2025 12:09

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 9343/2012. Sentenza n. 413/2025. Esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con distinti atti di citazione ritualmente notificati, R.G. n. 9343/2012, n. 10077/2013, n. 9011/2013 e n. 1449/2022, gli attori chiedevano al Tribunale di Bari, previo accertamento della responsabilità della ASL BA, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno da perdita parentale, oltre interessi sulle somme a liquidarsi; vinte le spese di lite; le cause venivano riunite al giudizio iscritto al n. R.G. 9343/2012;
- la ASL BA si costituiva in giudizio affidando la difesa ad avvocato esterno, ritenendo la domanda infondata sia nell'an sia nel quantum;
- in corso di causa all'udienza del 27.06.2013 era ammessa ed espletata una prima CTU medico-legale; successivamente, con ordinanza del 26.10.2022, il GU ritendo la perizia espletata contraddittoria, rinnovava la CTU mediante la nomina di un collegio peritale; alle operazioni partecipava l'azienda con propri consulenti; la seconda perizia era depositata in data 22.06.2023;
- il GU dopo il deposito della CTU, liquidava le competenze dei consulenti d'ufficio con distinti decreti del 21.01.2025 poi riformati nelle statuizioni in sentenza, con consequenziale rideterminazione tra le parti dell'onere di corresponsione dei compensi a liquidarsi;
- con sentenza n. 413/2025 del 05.02.2025 notificata il 03.03.2025, il Tribunale di Bari, accoglieva la domanda degli attori e per l'effetto condannava la ASL BA al risarcimento dei danni *iure hereditatis* e *iure proprio* nei loro confronti; compensava le spese di lite e di CTU nella misura del 30% ponendo la restante parte a carico della ASL BA;
- con atto notificato in data 24.06.2025, gli originari attori, con patrocinio di nuovo difensore, chiedevano alla Corte d'Appello di Bari la riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 413/2025, sul presupposto di una insufficiente quantificazione del danno; l'Azienda procederà alla regolare costituzione nel giudizio proponendo altresì, appello incidentale.

CONSIDERATO CHE

- l'avvocato difensore degli attori in primo grado, con note pec acclamate al prot. az. n. 44002/2025 del 03/04/2025 e n. 67704/2025 del 28.05.2025, trasmetteva il dettaglio delle somme da liquidare in favore dei beneficiari, verificato contabilmente con esito positivo

dalla Struttura Burocratico Legale, oltre a nota proforma relativa alle spese legali da distrarsi in suo favore;

- con nota pec acclarata al prot. az. n. 80599/2025 del 24.06.2025, l'avvocato difensore del primo grado, invitava e diffidava l'Azienda a provvedere tempestivamente alla liquidazione della sentenza in oggetto al fine di evitare l'avvio delle procedure esecutive;
- con nota prot. 51691 del 02.07.2025 la Struttura Burocratico Legale trasmetteva modello F24 all'Area Gestione Risorse Finanziarie al fine di pagare le spese di registrazione della sentenza in oggetto.

RITENUTO

- pertanto, al sol fine di evitare l'esecuzione forzosa, con ogni più ampia riserva di azione di recupero all'esito dell'appello, in pedissequa applicazione di quanto statuito, giusto prospetto di liquidazione, documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, dando atto che l'intervenuta ricezione delle somme costituisce acquiescenza al presente provvedimento, di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bari n. 413/2025, liquidando in favore degli attori e, in favore dell'avvocato difensore distrattario, le somme come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 413/2025 del 05.02.2025 e per l'effetto di:
- liquidare e conseguentemente pagare in favore degli attori e in favore dell'avvocato difensore distrattario, le somme come dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con ogni più ampia riserva di azione di recupero all'esito del giudizio di appello nei confronti delle parti istanti e/o del loro difensore in primo grado, dando atto che l'intervenuta ricezione delle somme costituisce acquiescenza al presente provvedimento;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 745.865,12 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo rischi per copertura diretta dei rischi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2021;
- trasmettere il presente provvedimento agli attori, per il tramite del loro difensore in primo grado, all'indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;

- di trasmettere copia del presente atto all'U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;

Infine, con l'intervenuta ricezione del pagamento, la ricezione delle somme costituisce acquiescenza al presente provvedimento.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 1106/11.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2021	745.865,12

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20250001609 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001407 DEL 04/07/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 03/07/2025 09:42
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 03/07/2025 09:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 03/07/2025 10:05